



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 17

IL 5 febbraio 2020

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 18 dicembre 2019, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Luca di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 12/12/2019, pervenuto in pari data, prot.n. 289, della ASD Rugby Bergamo 1950, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Marco Gaffuri, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 4 dicembre 2019, Comunicato B/8/GS, pubblicata in data 5 dicembre 2019, con cui, in relazione alla gara in data 1/12/2019 del Campionato Nazionale Serie B, girone 1, Nordival Rugby Rovato ASD v ASD Rugby Bergamo 1950, ha dichiarato perdente la ASD reclamante con il risultato conseguito sul campo di 50 a 8 (mete 7 - 1) in favore della Nordival Rugby Rovato ASD, infliggendole, altresì, quattro punti di penalizzazione e la multa di Euro 100,00 (cento/00), in applicazione dell'art. 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, e degli artt. 16, lett. b), e 25, lett. b) del Regolamento di Attività Sportiva, nonché del punto 2.4.2.1, pagg. 30 e 31, e del punto 1, lett. b), della Sezione 13, pag. 117, "Campionato Nazionale di Serie B", della Circolare Informativa stagione sportiva 2019/2020;

FATTO

Con il reclamo in epigrafe la ASD Rugby Bergamo 1950, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 4 dicembre 2019, Comunicato B/8/GS, pubblicata in data 5 dicembre 2019, con la quale la medesima reclamante era stata sanzionata per avere presentato una lista di gara di n.21 giocatori, di cui n.20 di formazione italiana e n.1 di formazione estera, con ciò violando le disposizioni di cui al punto 2.4.2.1, pagg. 30 e 31, e al punto 1, lett. b), della Sezione 13, pag. 117, della Circolare Informativa stagione sportiva



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

2019/2020, che stabiliscono che le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie B sono tenute ad inserire nella lista gara di n.22 giocatori, di cui almeno n.21 giocatori di formazione italiana e, nel caso in cui la lista gara sia di n.21 giocatori, tutti i n.21 giocatori devono essere di formazione italiana.

La ASD Rugby Bergamo 1950 nel proprio reclamo espone che, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento impugnato, in occasione della gara in questione aveva in verità presentato all'arbitro una lista gara composta da n.22 giocatori, dei quali n.21 di formazione italiana e n.1 di formazione estera, in conformità alla normativa vigente, precisando che la stessa era stata predisposta *on line*, con specifico *format* federale, e, quindi, verificabile direttamente sul sito federale.

Il sodalizio reclamante, inoltre, prosegue rappresentando che durante la fase di riscaldamento appena prima dell'inizio della partita, ma dopo che l'arbitro aveva effettuato il riconoscimento dei n.22 giocatori iscritti nella lista gara, il giocatore della medesima reclamante Sig. Daniele Vallino si infortunava in modo serio al labbro, tanto che si rendeva necessario il suo trasporto immediato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bergamo, di cui è allegato verbale di intervento, e senza che se ne potesse effettuare la sostituzione nella lista gara in tempo utile prima della partita con altro giocatore di formazione italiana.

Al riguardo, in particolare, la reclamante precisa che il nominativo del giocatore Daniele Vallino è stato espunto - mediante "cancellatura" - dalla lista gara ad opera di un assistente dell'arbitro, senza che ciò fosse controfirmato dall'accompagnatore ufficiale della Rugby Bergamo, Sig. Marco Biroli, e ciò ha determinato che detta lista risultasse composta da n.21 giocatori, dei quali solo n.20 di formazione italiana e n.1 di formazione estera.

La ASD Rugby Bergamo 1950, pertanto, ha concluso chiedendo la riforma del provvedimento impugnato.

Il Presidente della Corte con ordinanza in data 13/12/2019, fissava udienza in camera di consiglio per il giorno 18/12/2019.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Alla predetta camera di consiglio nessuno è comparso per l'ASD Rugby Bergamo 1950 e la Corte, riunitasi in camera di consiglio, riteneva, ai sensi dell'art 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di interpellare telefonicamente il direttore di gara, Sig. Giulio Giacchini, il quale forniva i chiarimenti richiesti, come meglio precisati nella parte motiva.

La Corte, quindi, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il reclamo così proposto ai sensi dell'art. 61 del Regolamento di Giustizia è fondato e, per l'effetto, va accolto per le ragioni che seguono.

Preliminarmente, la Corte rappresenta che il sig. Giulio Giacchini, arbitro della gara di cui è reclamo, sentito a mezzo telefono da questa Corte, ha confermato *in toto* le circostanze descritte dalla associazione reclamante.

Alla luce della documentazione depositata in atti e da quanto dichiarato dal Sig. Giulio Giacchini, pertanto, risulta comprovato che, in occasione dell'incontro del 1/12/2019, la ASD Rugby Bergamo 1950 aveva correttamente presentato all'arbitro per il riconoscimento una lista gara con n.22 giocatori, dei quali n.21 di formazione italiana e n.1 di formazione estera, in conformità con quanto previsto al punto 2.4.2.1, pagg. 30 e 31 della Circolare Informativa s.s. 2019/2020, e che successivamente al riconoscimento, ma prima del fischio di inizio della partita, il giocatore della stessa ASD reclamante Sig. Daniele Vallino si è infortunato in modo tale da rendersi necessario il suo immediato trasferimento al presidio di Pronto Soccorso del vicino Ospedale di Bergamo.

La Corte osserva che la disposizione della Circolare Informativa oggetto di reclamo stabilisce il numero minimo di giocatori di formazione italiana che devono essere inseriti nella lista gara per ogni partita disputata.

Nel caso di specie detta norma è stata pienamente rispettata, in quanto al momento del riconoscimento da parte dell'arbitro prima della partita erano indicati nella lista gara e realmente presenti n.21 giocatori di formazione italiana su n.22 giocatori.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Solo in seguito, appena prima dell'inizio della gara, si è avuto l'infortunio, peraltro serio e provato, di un giocatore di formazione italiana inserito nella lista gara, il quale non doveva essere espunto dalla lista, come verificatosi nell'occasione, ma essere indicato come infortunato, alla stregua di un qualsiasi infortunio che possa occorrere ad un giocatore durante lo svolgimento dell'incontro.

Nel caso di specie, pertanto, l'espunzione del giocatore dalla lista gara dopo il suo riconoscimento non doveva essere effettuata e, quindi, deve essere considerata come mai effettuata.

Ciò posto, la lista gara presentata dalla ASD Rugby Bergamo 1950 per la gara oggetto di reclamo si palesa conforme alle disposizioni di cui alla vigente Circolare Informativa.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, 16, lett. b), e 25, lett. b), del Regolamento di Attività Sportiva, nonché le disposizioni del punto 2.4.2.1, pagg. 30 e 31, e del punto 1, lett. b), della Sezione 13, pag. 117, "Campionato Nazionale di Serie B", della Circolare Informativa stagione sportiva 2019/2020;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma della impugnata decisione del Giudice Sportivo Nazionale, ristabilisce il risultato conseguito sul campo di 51 a 8 (mete 7 - 1) in favore della Nordival Rugby Rovato ASD nella gara del Campionato Nazionale di Serie B, girone 1, disputata il 1/12/2019, Nordival Rugby Rovato ASD v ASD Rugby Bergamo 1950, e annulla i quattro punti di penalizzazione in classifica e la multa di Euro 100,00 (cento/00) inflitti alla ASD Rugby Bergamo 1950;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 18 dicembre 2019 - 5 febbraio 2020

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali